



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 19 giugno 2017
Prot. n. 089/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Lavoratori “precoci” – DPCM 23 maggio 2017 n. 87 e Circolare Inps del 16 giugno 2017 n. 99.

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia ed in particolare alla nostra circolare n. 5 del 19 gennaio c.a., rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno u.s., è stato pubblicato il DPCM in oggetto recante il “*Regolamento di attuazione dell’art. 1, commi da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. precoci*” (All. 1).

Detto provvedimento, in vigore al 17 giugno u.s., disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui al comma 199, dell’art. 1, della legge n. 232/2016.

Ai sensi dell’art. 4 del decreto in parola, la domanda di riconoscimento dovrà essere presentata presso la sede Inps territorialmente competente entro:

- a. il 15 luglio p.v. per coloro che già si trovino ovvero che verranno a trovarsi, alla data del 31 dicembre 2017, nelle condizioni richieste dalla legge per l’accesso al beneficio;
- b. il 1° marzo di ciascun anno per le annualità successive.

Sul punto si richiama anche alla circolare Inps n. 99 del 16 giugno u.s. (All. 2), con la quale l’Istituto, nel fornire istruzioni in merito alla disciplina in esame, precisa che le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio presentate, per l’anno 2017, in data successiva al 15 luglio p.v. e al 1° marzo per le annualità successive, sempre che siano pervenute entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno, potranno essere comunque prese in considerazione nell’anno di riferimento esclusivamente se residuino risorse finanziarie nei limiti dello stanziamento annuale.

Rinviando alla lettura dei successivi articoli 5, 6, 7 e 8 per quanto nello specifico concerne rispettivamente la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento, le successive comunicazioni da parte dell’Inps, la presentazione



della domanda di pensionamento ed il regime di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro, si pone l'attenzione ai criteri di ordinamento delle domande, aspetto di particolare rilievo, attesi i limiti di stanziamento fissati dalla legge per la misura in oggetto.

In particolare, all'art. 11, comma 1, del DPCM si prevede che il monitoraggio delle domande viene effettuato dall'Inps sulla base della data di raggiungimento del requisito ridotto di cui all'art. 2, comma 1, e, a parità della stessa, della data di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni per l'accesso al beneficio in parola.

Inoltre, ai commi 2 e 3, viene disposto che, laddove all'esito del suddetto monitoraggio, dovesse risultare, anche in via prospettica, un onere finanziario superiore rispetto agli stanziamenti, l'Inps provvederà all'individuazione dei soggetti esclusi dal beneficio e al conseguente posticipo della decorrenza dell'indennità loro dovuta sulla base dei criteri di ordinamento di cui al succitato comma 1.

Qualora dalla suddetta attività di monitoraggio residuino risorse finanziarie, l'Istituto provvederà ad individuare, sempre sulla base dei citati criteri di ordinamento, i soggetti che potranno accedere al beneficio.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.